DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 10

Disposizioni in materia di personale militare

All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".

Versione in vigore dal 2 luglio 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Estremi	Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria/art-10-disposizioni-in-materia-di-personale-militare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it